



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2011

Norme in materia di formazione professionale degli estetisti
e istituzione del corso di laurea breve in Scienze estetiche applicate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a disciplinare l'attività professionale di estetista. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha sancito una serie di appositi requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività quali:

1) corsi di qualificazione regionale (2 anni e minimo 1800 ore) seguiti da un corso di specializzazione o da un anno di inserimento in un'impresa di estetista, con lo svolgimento di un esame teorico-pratico finale;

2) un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore;

3) svolgimento di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro, o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Il periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi.

L'esercente attività di estetista, sia individuale che in impresa o forma societaria,

deve possedere l'abilitazione professionale, per le dirette responsabilità che si assume verso terzi, nonché requisiti tecnici e conoscenze teorico-pratiche di grado elevato, trattandosi di prestazioni effettuate con tecniche manuali o apparecchi elettromedicali, massaggi estetici e/o curativi, trattamenti anche a lunga durata o semipermanenti di particolare delicatezza, finalizzati al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo ma necessariamente connessi a possibili risvolti psicologici, al fine di favorire il benessere globale della persona.

Invero, pur se le pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili ad attività di cura e riabilitazione fisica o psichica della persona, né interferiscono con il rapporto medici-pazienti e si astengono da qualsiasi ricorso a uso di farmaci, tuttavia mirano alla promozione e alla conservazione della salute e del benessere e al miglioramento delle qualità di vita, nella consapevolezza dell'intima relazione del soma con la psiche e della possibilità del conseguimento di un benessere globale della persona attraverso il miglioramento estetico quale veicolo di stimolazione delle risorse vitali della persona, l'accettazione di sé, il miglioramento delle qualità di vita e delle relazioni interpersonali.

Il miglioramento e la conservazione del benessere sotto l'aspetto estetico mirato al benessere globale al fine di una migliore qualità di vita non superficialmente edonistica bensì quale approccio integrato alla condizione psico-fisica della persona, l'armonizzazione e valorizzazione delle sue potenzialità presuppone, nei soggetti erogatori dei trattamenti, il conseguimento di una qualificazione professionale dotata di requisiti più rispondenti alle nuove esigenze e la for-

mazione di operatori capaci di erogare trattamenti adeguati sotto il profilo dell'igiene, sicurezza, attenzione alle implicazioni psicologiche legate al miglioramento dell'aspetto estetico.

Va evidenziato che, spesso, i trattamenti estetici, possono da una parte valorizzare alcune parti del corpo, ma a volte possono danneggiare l'immagine, se non sono effettuati con professionalità, serietà e rispetto delle procedure igienico-sanitarie. Procedere,

pertanto, verso una qualificazione culturale dell'estetista sempre più elevata può contrastare il fenomeno sempre molto diffuso dell'abusivismo.

Il presente disegno di legge è volto a disciplinare l'attività professionale di estetista attraverso l'istituzione di un corso di laurea breve in scienze estetiche applicate al fine di garantire una preparazione teorico-pratica più qualificata a tutela della salute delle persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dei servizi estetici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, allegato B, le parole: «"Arti ausiliare delle professioni sanitarie, Odontotecnico" e "Arti ausiliare delle professioni sanitarie, Ottico"» sono sostituite dalle seguenti: «"Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico", "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie" e "servizi estetici"».

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione delle attività didattiche e le modalità di gestione dei corsi degli istituti professionali per l'articolazione dei servizi estetici, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Istituzione del corso di laurea breve in Scienze estetiche applicate)

1. È istituito presso le Facoltà di medicina e chirurgia delle università il Corso di laurea breve in Scienze estetiche applicate appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.

2. I laureati nella materia di cui al comma 1 svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva sotto il profilo dell'aspetto estetico e del miglioramento delle caratteristiche estetiche

e funzionali del corpo e raggiungono le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica.

3. Il Corso di cui al comma 1 ha la durata di tre anni. Il titolo finale si ottiene dopo l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre la lingua madre.

4. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività di didattica frontale della durata di due anni e di attività formativa professionalizzante e di tirocinio pratico presso una struttura o centro qualificato al fine di garantire, al termine del percorso formativo, le necessarie competenze tecniche da espletare nel contesto lavorativo specifico del profilo qualificante.

5. Per conseguire le finalità formative di cui al comma 3, la Facoltà di medicina e chirurgia può stipulare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in conformità con le previsioni della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati è effettuato secondo la normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente.

